



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 29/26 del 7.8.2024

CONVENZIONE

TRA

**R.A.S. – ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE**

**R.A.S. – ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ**

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE ARES SARDEGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO N.1
MESSA A PUNTO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DI INTERVENTI DI PREVENZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA PER RIDURRE L'IMPATTO SANITARIO DELLE
PATOLOGIE ATTRIBUIBILI ALL'AMBIENTE E ALLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI**

TRA

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, nella persona del Direttore Generale....., domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari, via Cesare Battisti snc (di seguito anche denominato CRP),

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità, nella persona del Direttore Generale....., domiciliato per la carica presso la medesima Direzione Generale della Sanità, in Cagliari, via Roma 223,

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE - ARES SARDEGNA, codice fiscale 03990570925, nella persona del Direttore Generale domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente, in Cagliari, via Piero della Francesca n. 1 (di seguito denominato anche “Beneficiario”);

PREMESSE

- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 14 che prevede che le misure si applichino anche la Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari;
- VISTO l'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, che reca disposizioni per l'allocazione di almeno il 40 per cento delle risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno;

- VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, di seguito indicato come “decreto-legge”;
- VISTO in particolare l’articolo 1, del decreto-legge, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- VISTO il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;
- VISTO il successivo comma 6, che prevede che *“agli interventi ricompresi nel Piano (...) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- VISTO il comma 7, dell’articolo 1 del decreto-legge, il quale dispone che *“Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari”*;
- VISTO il successivo comma 7-bis che dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;
- CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 1, del decreto-legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio decreto del 15 luglio 2021, ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- VISTA la scheda di progetto *“Salute, ambiente, biodiversità e clima”* allegata al summenzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori, il cronoprogramma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente decreto;
- CONSIDERATO che nella summenzionata scheda di progetto il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria è individuato quale soggetto attuatore, tra l’altro, per l’intervento *“Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in due siti contaminati selezionati di interesse nazionale”*;
- CONSIDERATI gli obiettivi iniziali, intermedi e finali stabiliti nella scheda di progetto allegata al summenzionato decreto-legge n. 59 del 2021, e i vincoli finanziari definiti per l’intervento *“sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale”*;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 252 che definisce le modalità di individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica;

- VISTO il decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria, 18 novembre 2022, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di individuazione dei due siti di interesse nazionale, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Ministero della salute stesso;
- VISTO l'Avviso pubblicato dal Ministero della Salute il 21 giugno 2023, rivolto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la manifestazione di interesse all'attuazione del progetto 1.2 *“Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale”*, mediante formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della regione o provincia autonoma designata quale capofila con indicazione dei siti di interesse nazionale coinvolti e opzione per uno dei due modelli di intervento:
 - modello di intervento n. 1 *“Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le diseguaglianze sociali”*;
 - modello di intervento n. 2 *“Valutazione della esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”*;
- TENUTO CONTO che la Regione Puglia, in data 7 luglio 2023, ha presentato manifestazione di interesse, acquisita al protocollo del Ministero della Salute DGPRES-MDS-A n. 21504 del 10 luglio 2023, nella quale è espressa l'opzione per il modello di intervento n. 1 *“Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le diseguaglianze sociali”*;
- VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della salute del 12 luglio 2023, con il quale è stato tra l'altro disposto l'accesso ed il contestuale avvio della successiva fase di progettazione partecipata, dell'aggregazione per il modello di intervento 1. *“Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le diseguaglianze sociali”* costituito come segue
 - Capofila: Regione Puglia
 - Partecipanti: Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1199 del 8 agosto 2023 che delega l'AReSS Puglia ad assicurare, tra l'altro, in nome e per conto della Regione Puglia, tutte le attività collegate e conseguenti previste dall'avviso del 21 giugno 2023 del Ministero della Salute per l'attuazione del progetto 1.2 *“Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato Salute-Ambiente-Clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale”*, con riferimento al modello di intervento n. 1, in qualità di Regione Capofila;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni del summenzionato decreto del Segretario generale, la progettazione si è realizzata con la partecipazione congiunta del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità per la parte tecnico-scientifica e delle Regioni partecipanti all'aggregazione ed in data 13 ottobre 2023 AReSS Puglia ha trasmesso la proposta progettuale per il modello di intervento *“Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali”*;

- VISTO il provvedimento del Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute del 26 ottobre 2023 con il quale si prende atto della proposta progettuale trasmessa da AReSS Puglia e si conclude la fase di progettazione partecipata;
- RILEVATO che nella summenzionata nota di trasmissione della proposta progettuale, AReSS Puglia ha informato il Ministero della Salute che con nota prot. 1559 del 21 luglio 2023 della Direzione Generale della Sanità della Regione Piemonte, è giunta una ulteriore richiesta di adesione, con il coinvolgimento del SIN di Casale Monferrato per la quale, la Regione Puglia previo parere positivo del Ministero della Salute, espresso nel corso della riunione tenutasi a Roma in data 27 luglio 2023, ha riscontrato favorevolmente;
- ATTESO che a seguito di quanto sopra il Ministero della Salute, la Regione Puglia e AReSS Puglia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la realizzazione del modello di intervento n.1, Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” - Investimento 1.2 , Intervento n. 1 denominato “Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e alle diseguaglianze sociali”, ed in particolare che:
 - il Ministero della salute ha trasmesso con nota acclarata al protocollo AReSS n. 3924 del 11/12/2023 l’Accordo di collaborazione tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, la Regione Puglia e l’AReSS Puglia, firmato digitalmente in data 6 dicembre 2023 dal Direttore generale della prevenzione sanitaria;
 - in data 11 dicembre 2023 AReSS Puglia ha inoltrato a mezzo pec alla Presidenza della Regione Puglia l’accordo firmato digitalmente nella stessa data dal proprio legale rappresentante;
 - dando seguito alla D.G.R. Regione Puglia n. 1986 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto “Piano nazionale investimenti complementari (PNC) del PNRR - Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” - Investimento 1.2 relativo a 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale - (SIN) - DGR n.1199/2023 - Presa d’atto sottoscrizione accordo di collaborazione con il Ministero della Salute” il Presidente della Giunta Regionale ha sottoscritto l’accordo in data 10 gennaio 2024;
- TENUTO CONTO che il Ministero della Salute con nota agli atti del protocollo AReSS con n. 560 del 16/02/2024 ha comunicato che l’Accordo di collaborazione appena citato è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 12 febbraio 2024 con numero 313;
- VISTA la necessità di dare seguito all’accordo tra Ministero della Salute, Regione Puglia e AReSS Puglia procedendo alla sottoscrizione di accordi di collaborazione di 2^ livello tra il capofila AReSS Puglia e i soggetti partecipanti alla aggregazione per lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato del modello di intervento;
- VISTO l’Accordo di collaborazione stipulato tra l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale Puglia e la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione per la realizzazione del modello di intervento n. 1 “Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e alle diseguaglianze sociali” stipulato in data 15 aprile 2024;
- VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- CONSIDERATO che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 963 Prot. 23004 del 11/09/2023 con la quale è stato nominato il Gruppo di Lavoro per l’implementazione regionale del progetto “Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e le diseguaglianze sociali”, presieduto dal Direttore generale della sanità;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità di n. 448 prot. Uscita 9391 del 28/03/2024 ”PNC-Ambiente, salute, biodiversità e clima-1.2 Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale: messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e le diseguaglianze sociali. Aggiornamento Gruppo di lavoro”

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’accordo

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto 1.2 “Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale” con riguardo al modello di intervento “messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e alle diseguaglianze sociali” sviluppato congiuntamente nella fase di progettazione partecipata di cui in premessa.
3. Le attività di cui al comma 2 saranno coordinate dal Responsabile Scientifico Prof. Luigi Minerba.
4. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2 – Funzioni, compiti e obblighi

1. Nell’ambito del presente accordo l’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità, e ARES Sardegna concorrono alla predisposizione e realizzazione del modello di intervento di cui all’Allegato 1 svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità, concorre alla realizzazione degli obiettivi della iniziativa, mettendo a disposizione del progetto la propria expertise, garantendo il coordinamento complessivo del progetto sotto l’aspetto scientifico e organizzando le riunioni periodiche del gruppo di lavoro di cui all’articolo 9.
3. L’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione si impegna ad adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, assicurando il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni periodiche,

provvedendo al trasferimento ad ARES Sardegna delle risorse ministeriali non appena disponibili e procedendo, in caso di eventuali criticità ed in accordo con il Ministero ed ARES Puglia, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.

4. ARES Sardegna mette a disposizione del progetto le proprie strutture e le risorse umane e tecniche necessarie ad assicurare l'avvio e la realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di progetto e si impegna a conformarsi alle indicazioni fornite dall'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione e dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità per dare attuazione alle linee guida e alle circolari ministeriali in tema di pubblicità, monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune.
5. ARES Sardegna si impegna altresì espressamente a mettere a disposizione dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, nei termini indicati al successivo articolo 4 e in quelli che le saranno comunicati di volta in volta per iscritto, la documentazione tecnica e finanziaria necessaria alla rendicontazione periodica dell'intervento e alle verifiche di monitoraggio eventualmente disposte dal Ministero della Salute e, a tal fine, garantisce l'adozione di misure atte a garantire la completa tracciabilità delle operazioni, la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a conservare la documentazione tecnica e finanziaria di progetto su supporti informatici adeguati e a renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Art. 3 – Efficacia e durata

1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 o fino al termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni.
2. ARES Sardegna si impegna ad avviare le procedure interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo.
3. Le attività progettuali decorrono dalla formale comunicazione da parte del Ministero della Salute dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti dell'accordo sottoscritto tra Ministero, Regione Puglia e AReSS Puglia per la realizzazione del modello di intervento datata 12/2/2024.

Art. 4 – Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di consentire all'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione di procedere alla regolare e puntuale trasmissione al Ministero della Salute della documentazione per le verifiche ministeriali riguardo il regolare svolgimento delle attività di cui all'art.1, ARES Sardegna è tenuta a trasmettere all'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, ed un rendiconto finanziario che attesti le somme impegnate e/o le spese sostenute per il progetto, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 1.2 “Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota

per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale”, di cui all’Allegato 2 del presente accordo, alle seguenti scadenze:

- 15 settembre 2024;
 - 15 marzo 2025;
 - 15 settembre 2025;
 - 15 settembre 2026;
2. Entro e non il 01 febbraio 2027 ARES Sardegna è tenuta a trasmettere all’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, la relazione tecnica finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso ed il rendiconto finanziario finale che attesti le spese sostenute.
 3. Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.
 4. È consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo, nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti, e nel limite del 10% complessivo.
 5. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e ARES Sardegna è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni. In tal caso l’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione si impegna a fornire le informazioni e/o i documenti richiesti entro i termini necessari a rispondere puntualmente al Ministero che le saranno comunicati con richiesta scritta.
 6. Le relazioni tecniche, i rendiconti finanziari e tutta l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta devono essere inviati ai seguenti indirizzi di posta certificata dell’ARESS: Direzione Generale - direzione.aress@pec.rupar.puglia.it e Servizio PMO e Internazionalizzazione - pmo.eu.aress@pec.rupar.puglia.it, mettendo sempre in conoscenza all’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione crp@pec.regione.sardegna.it e san.dgsan@pec.regione.sardegna.it.
 7. È fatto obbligo ad ARES Sardegna di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero e/o dell’ARESS Puglia e/o dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. Qualsiasi iniziativa di comunicazione correlata alle attività disciplinate nel presente accordo deve essere concordata con il Ministero della Salute – DGPREV. A tal fine se ARES Sardegna intende mettere in atto iniziative di comunicazione correlate all’intervento di cui al presente accordo deve informare con congruo anticipo e in forma scritta il CRP e l’Assessorato della Sanità delle iniziative in programma così da consentire l’avvio della prescritta procedura di condivisione con il Ministero.

Art. 6 – Finanziamento

1. Per la realizzazione del modello di intervento 1 di cui al presente accordo ARES Sardegna riceve un finanziamento complessivo di € 2.474.015,00 come quantificato in sede di progetto.
2. ARES Sardegna dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

3. Il finanziamento è concesso dal Ministero della Salute per il tramite della Regione Puglia e dell'AReSS Puglia, al fine di sostenere le spese per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultante dai rendiconti finanziari di cui all'articolo 4.
4. ARES Sardegna prende atto ed accetta espressamente che il Ministero della Salute, la Regione Puglia e l'AReSS Puglia non assumeranno altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione di tutti i referenti del progetto e/o dei soggetti che formano il Gruppo di lavoro di cui all'art. 9 del presente accordo.
6. ARES Sardegna prende atto che il finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, sarà trasferito all'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, secondo le modalità previste all'art. 7 dell'accordo di collaborazione sottoscritto dal Ministero della Salute, dalla Regione Puglia e dall' AReSS per la realizzazione dell'intervento, come riportate nel successivo art. 7 del presente atto, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento spettante ad ARES Sardegna per la partecipazione alla realizzazione del modello di intervento, come quantificato in sede di progetto pari ad € 2.474.015,00 (duemilioniquattrocentosettantaquattroquindici/00), sarà erogato in quattro quote anticipate, ognuna pari ad € 618.503,75 (seicentodiciottomilacinquecentotre/75) corrispondente al 25 % del finanziamento.
2. La prima quota, pari al 25% del finanziamento, a titolo di acconto, sarà trasferita ad ARES Sardegna entro 30 gg. dall'accredito delle risorse messe a disposizione dal Ministero all'avvio delle iniziative di progetto.
3. La seconda quota, pari al 25% del finanziamento, sarà trasferita ad ARES Sardegna entro 30 gg dall'accredito dei fondi ministeriali ad esito positivo della presentazione al Ministero della prima rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
4. La terza quota, pari al 25% del finanziamento, sarà trasferita ad ARES Sardegna entro 30 gg dall'accredito dei fondi ministeriali ad esito positivo della presentazione al Ministero della seconda rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
5. La quarta quota, pari al 25% del finanziamento, sarà trasferita ad ARES Sardegna entro 30 gg dall'accredito dei fondi ministeriali ad esito positivo della presentazione al Ministero della terza rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
6. ARES Sardegna e l'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione convengono espressamente che l'erogazione effettiva di ognuna delle quote di finanziamento sopra citate è subordinata, oltre che al rispetto da parte di ARES Sardegna dei tempi e delle modalità di rendicontazione tecnica e finanziaria di cui al presente accordo, anche a:

- effettivo accreditato in favore dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione delle somme messe a disposizione dal Ministero della Salute per l'intervento di cui al presente accordo, per il tramite della Regione Puglia;
 - presentazione da parte di ARES Sardegna di formale richiesta di pagamento.
7. I mandati per il pagamento delle quote di cui al comma 1, a mezzo bonifico bancario e/o bollettino PagoPa, saranno tratti sul conto corrente indicato da ARES Sardegna dietro formale richiesta di pagamento da parte di ARES Sardegna e previe eventuali verifiche obbligatorie di legge.
 8. L'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione delle quote di finanziamento cagionati dai controlli di legge o dovuti ad eventi non imputabili allo stesso Assessorato.
 9. La conclusione di tutte le attività progettuali dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2026, salvo il caso di modificazioni del termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021.
 10. ARES Sardegna, entro e non oltre il 1 marzo 2027, deve trasmettere il rendiconto finanziario finale nel quale siano attestate spese pari al 100% di quanto erogato, con l'impegno, qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite, a restituire tempestivamente al Ministero della Salute le quote eccedenti, con le modalità comunicate dal Ministero stesso. In tal caso ARES Sardegna sarà tenuta a restituire all'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, nelle modalità e alla scadenza indicata dallo stesso, le eventuali risorse finanziarie già ricevute e non spese.
 11. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione Puglia e ad ARESS Puglia copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari. In tal caso ARES Sardegna è tenuta a fornire all'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione i documenti richiesti entro la scadenza dalla stessa indicata con richiesta scritta.

Art. 8 - Risoluzione dell'accordo

1. In caso di sospensione dei pagamenti da parte del Ministero e/o di avvio di procedura previa diffida della risoluzione dell'accordo in essere, per valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o per mancata o irregolare attuazione degli accordi conclusi tra Ministero della Salute, Regione Puglia ed ARESS, o per qualsivoglia altra motivazione, l'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione si impegna a informare tempestivamente ARES Sardegna.
2. L'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, nel caso di accertamento di gravi violazioni agli obblighi previsti dalla presente convenzione imputabili ARES Sardegna che possano pregiudicare la positiva realizzazione del progetto, intima a quest'ultima per iscritto, a mezzo PEC, di porre fine alle violazioni entro il termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, la presente convenzione si intende risolta di diritto a partire dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. L'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione ed ARES Sardegna convengono espressamente che, in caso di risoluzione dell'accordo in essere tra Ministero della Salute, Regione Puglia ed ARESS per la realizzazione dell'intervento di cui al presente atto, ARES Sardegna ha l'obbligo di provvedere, entro trenta

giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Art. 9 – Responsabile Scientifico e Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile Scientifico del progetto è il Prof. Luigi Minerba.
2. L'Assessorato della Sanità e l'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione si avvarranno dei propri referenti amministrativi.
3. Ares Sardegna indica quale referente scientifico per l'intervento di cui al presente accordo il dott. Gabriele Buondonno, il quale, sulla base delle competenze amministrative richieste, si avvarrà della collaborazione del personale all'uopo individuato.

Articolo 10 – Forma dell'atto, registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990 in modalità di scrittura privata con sottoscrizione digitale, con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente, in base all'articolo 4, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni
2. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii., Allegato B.

Art. 11 – Controversie e foro competente

1. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia sul presente Accordo.
2. Le parti espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa per ogni controversia collegata direttamente o indirettamente all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione dell'Accordo al Foro di Cagliari in via esclusiva.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.
2. Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le seguenti finalità:
 1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.
 2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.
 3. Perseguimento di un interesse legittimo.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. Le parti sono tenute a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/ 679 sui seguenti punti: sulle finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di

responsabili anche esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, del Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy.

Art. 13 – Pantouflage

1. ARES Sardegna si impegna in fase di attuazione della presente convenzione a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
2. Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.
3. ARES Sardegna, a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, è tenuto a:
 - accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
 - all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
 - prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
 - inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,
 - effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

Art. 14 – Disposizioni finali e rinvii

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto tra Ministero della Salute, Regione Puglia e AReSS Puglia per la realizzazione del modello di intervento e alle vigenti norme di legge in materia.

Il presente accordo, composto da 14 articoli e 2 allegati (Progetto con cronoprogramma e Linee Guida), viene sottoscritto con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Direttore Centro Regionale di Programmazione

Direttore Generale della Sanità

Direttore Generale ARES Sardegna
